

Proponente: 16.A
Proposta: 2020/158

del 29/06/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 812

del 29/06/2020

SERVIZI AI CITTADINI

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE
ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA

IL DIRIGENTE

premesse che:

- la l.r. 8 agosto 2001 n. 24 e SS.MM.II., art. 27 comma 2 e il Regolamento comunale subentro, ospitalità temporanea e coabitazione negli alloggi di ERP, approvato con deliberazione consiliare n. 5936/88 del 14/05/2012, art. 5 stabiliscono che il Comune può autorizzare la modifica della composizione del nucleo originario dell'assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- l'autorizzazione segue a istanza di parte, valutati i motivi a base della richiesta e previa verifica dei requisiti reddituali per la permanenza nell'ERP; essa è subordinata alla finalità della reciproca assistenza morale e materiale fra assegnatario e ospite, e al riscontro oggettivo dell'effettiva convivenza del nucleo, protratta per almeno quattro anni dalla data della richiesta;
- questa misura persegue lo scopo di inserire nel nucleo familiare dell'assegnatario terze persone che, a pieno titolo, acquisiscono il diritto a subentrare nell'assegnazione - e dunque nel contratto di locazione - in caso di decesso dell'assegnatario;

considerato che:

- l'assegnatario dell'alloggio di ERP sito a Reggio E. in Via Bergonzi n. 10,1° p., int.1 - le cui generalità sono indicate nell' ALLEGATO A al presente atto - presentava il 26 aprile 2016 prot. 141 del 26/04/2016 Ufficio Casa, istanza per l'avvio della convivenza, finalizzata all'ampliamento del nucleo assegnatario e al diritto di subentro nel contratto di locazione - a favore dell'ospite, anch'egli generalizzato nel predetto ALLEGATO A;
- la convivenza, giustificata dalla finalità di cui all'art. 24 comma 4 della l.r. n. 24/2001 e SS.MM.II. (reciproca assistenza morale e materiale), veniva autorizzata il 03/05/2016 con atto n. 146 prot. Uff. Casa;
- il prosieguo della stabile ed effettiva convivenza veniva positivamente verificato nel corso di quattro anni;

vista:

- la domanda di autorizzazione alla modifica della composizione del nucleo originario - con diritto all'eventuale subentro nel contratto di locazione - del 26/06/2020 prot. n. del , presentata dall'assegnataria a favore dell'ospite (ALLEGATO A al presente atto);
- considerato che l'inclusione del nuovo componente nel nucleo originario non comporta per quest'ultimo la perdita dei requisiti per la permanenza nell'alloggio;

vista inoltre:

- la l.r. n. 24/2001 e SS.MM.II. e, in particolare, l'art. 27 comma 2; il vigente regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione consiliare n. 5936/88 del 14/05/2012

DETERMINA

di autorizzare la modifica della composizione del nucleo avente diritto all'alloggio di ERP sito a R.E. in Via Bergonzi n. 10, 1° p., int. 1, mediante l'inclusione dell'ospite convivente generalizzato nell'ALLEGATO A al presente atto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.